

(N. 1276)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1978

Adeguamento della indennità di trasferta per ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, per la corresponsione di una indennità forfettizzata per la notificazione in materia penale e maggiorazione del fondo spese di ufficio

ONOREVOLI SENATORI. — Con la normativa allegata alla presente relazione si propone:

1. — L'adeguamento dell'indennità di trasferta dovuta agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari secondo gli indici generali del costo della vita.

L'ultimo aggiornamento, disposto con legge 12 luglio 1975, n. 322, aveva fissato l'indennità chilometrica in lire 40 e il minimo dovuto per un qualsiasi accesso in lire 300, sulla base degli indici generali nazionali del costo della vita forniti dall'Istituto centrale di statistica, riferiti al febbraio del 1974 pari a 133.

Secondo gli indici riferiti al dicembre 1976, il costo della vita è salito da punti 133 a 218, con un incremento del 64,50 per cento.

Si è, pertanto, maggiorato l'importo delle trasferte a lire 65 e a lire 500, rispettivamente per l'indennità chilometrica e per il

minimo dovuto per qualsiasi accesso (articolo 1) e si sono arrotondati in aumento gli importi (64,60 e 495) nella considerazione del maggior costo dei trasporti e del carburante che, in gran parte, costituisce la spesa di trasferta.

2. — Con l'articolo 2 si è inteso disciplinare il sistema del pagamento delle spese e dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari per atti eseguiti in materia penale.

Per quanto riguarda le spese, la normativa attuale (articolo 142, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229) prevede che debbano essere anticipate quelle relative alle comunicazioni, che, secondo il codice di procedura penale, devono aver luogo a mezzo del servizio postale.

Con la nuova formulazione del primo comma dell'articolo in esame si è inteso com-

prendere nell'obbligo della anticipazione delle spese non solo le comunicazioni che « per legge, devono avvenire a mezzo del servizio postale » ma anche quelle che possono in tal modo essere disposte dal giudice o dal pubblico ministero.

Circa i diritti in materia penale, nessuna variazione si è proposta alla attuale normativa: compresi fra le spese di giustizia sono iscritti a campione e sono ripetibili a carico dei condannati alle spese del procedimento.

Per quanto concerne, invece, le indennità di trasferta, sempre in materia penale, si è recepito l'invito rivolto dalla Corte costituzionale con sentenza 26 maggio 1976, n. 131, e si è ritenuto di dover modificare il sistema di erogazione in modo che il pubblico ufficiale che esegue la trasferta venga subito remunerato delle spese che sostiene per recarsi sul posto ove deve eseguire l'atto che gli è commesso.

Mentre l'attuale sistema (articolo 142 Ord. citato) prevede il recupero e l'erogazione del provento con le spese di giustizia, si è ritenuto di corrispondere all'ufficiale giudiziario l'indennità forfettizzata in misura di lire 200 per ciascun atto. Il versamento avverrà mensilmente per l'importo complessivo delle indennità forfettizzate, da parte dell'ufficio del registro.

L'indennità di trasferta continuerà, peraltro, ad essere recuperata in base a tariffa secondo la procedura attualmente vigente. Tenendo conto dei dati statistici, che, per il 1976, hanno consentito un recupero di oltre il 50 per cento dei crediti iscritti al campione penale, si ritiene che il sistema che si propone, mentre costituisce un incentivo per chi esegue l'accesso e un notevole vantaggio per insopprimibili servizi destinati ad accelerare il corso della giustizia, non comporti oneri per l'Erario, in quanto, anche attenendosi al minimo importo della trasferta (lire 500 e lire 250 per l'urgenza), dall'importo di lire 750 si ritiene verranno recuperate lire 375. Dedotte lire 200, che vengono corrisposte all'ufficiale giudiziario, restano lire 175 in favore dell'Erario.

Con la forfettizzazione che si propone non viene meno l'incentivo al recupero del cre-

dito erariale, giacchè con le spese di giustizia vengono recuperati anche i « diritti » (articolo 142) dal cui importo consegue non solo la maggiorazione del minimo garantito (articolo 155 Ord.), ma anche un incremento del fondo spese d'ufficio (articolo 146, comma secondo, Ord.) e, quindi, una maggiore autonomia funzionale dell'ufficio.

3. — Con l'articolo 3 si è inteso adeguare la normativa di cui all'articolo 135, limitandone la portata alle materie civile e amministrativa, nella considerazione che, per la materia penale, la disciplina è quella prevista nell'articolo 142.

4. — Con l'articolo 4 si propone la maggiorazione del fondo spese di ufficio, che dai rapporti dei Capi degli uffici giudiziari e dai dati in possesso del Ministero, risultano inadeguate a far fronte alle elementari esigenze di buon funzionamento degli uffici.

Con l'entrata in vigore della legge 12 luglio 1975, n. 322 (articolo 148, Ord., secondo comma) infatti, l'importo del fondo spese ha subito notevole falcidia perchè i diritti di cronologico, di copia e di chiamata di causa, che lo incrementavano, sono stati destinati a remunerare gli amanuensi ed è stata soppressa, sugli stessi diritti, la trattenuta destinata al fondo spese.

Peraltro, le maggiori spese telefoniche, la esigenza di contrarre assicurazioni contro i furti e le rapine e il maggior costo di registri, di stampati e di oggetti di cancelleria, rendono indilazionabile l'aumento.

Questo è stato previsto nella misura del 50 per cento per gli uffici di Corte di appello e di tribunale e del 100 per cento per gli uffici notificazioni presso le Preture nelle quali l'importo del fondo spese non consente, spesso, neanche l'acquisto dei registri previsti dall'articolo 123 dell'Ordinamento, con grave ostacolo per i controlli ispettivi. La nuova misura delle detrazioni dai proventi per la costituzione del fondo spese è, perciò, complessivamente, del 3 per cento per gli uffici di Corte di appello e di tribunale e del 4 per cento per gli uffici di Pretura.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. — Per quanto riguarda la copertura dell'onere previsto per l'aumento del fondo spese d'ufficio, la stessa può ritenersi sussistente in conseguenza degli introiti che l'Erario percepirà dal recupero della indennità di trasferta, liquidata secondo tariffa, nonché dal

maggiore incremento del doppio tributo previsto dall'articolo 154 dell'Ordinamento citato conseguente all'aumento dell'imponibile.

La dimostrazione della copertura si può desumere dai seguenti dati:

		Maggiorazione delle spese d'ufficio:	
ONERE:	a)	1) fino al 3 per cento per gli uffici di Corte di appello e tribunali	L. 265.508.700
		2) fino al 4 per cento per gli uffici di Pretura	» 209.488.053
		Totale	<u>L. 474.997.053</u>
	Eccedenza sul recupero trasferta:		
COPERTURA:	b)	Numero di atti a campione penale 3.272.282 x 175 (*) (ciò che residua in favore dell'Erario — vedi nota)	L. 572.649.520
	c)	Aumento del tributo (20 per cento - articolo 154 Ord.) in conseguenza della maggiorazione (65 per cento) della trasferta:	
		— importo del tributo attuale L. 1.158.760.800	
		— maggiorazione (65 per cento) 753.194.520	
		— doppio decimo su tale somma	» 150.638.904
		Totale	<u>L. 723.288.424</u>

La spesa sub a) è, quindi, ampiamente coperta dall'importo del recupero e dei maggiori tributi.

6. — Allo scopo di stabilire una congrua *vacatio legis* che consenta agli uffici di pre-

disporre una contabilità adeguata alla nuova normativa si è previsto che la legge entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) L'onere di lire 200 per ciascun atto è stato scomputato dal recupero previsto in lire 375 (lire 375 — lire 200 = lire 175).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 133 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 133. — « Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e ritorno ed è stabilita nella misura di lire sessantacinque per ogni chilometro e, in ogni caso, non inferiore a lire cinquecento.

L'indennità non è dovuta per la notificazione a mezzo del servizio postale.

Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'articolo 142 ».

Art. 2.

L'articolo 142 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 142. — « Le spese relative alle comunicazioni che in materia penale devono essere eseguite a mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario le preleva dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (mod. 12).

I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi fra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese del procedimento, eccetto che sia-

no posti a carico delle parti private a termini dell'articolo 419 del codice di procedura penale o per rinvio concesso prima del dibattimento; in tali casi le parti devono effettuare un congruo deposito in cancelleria.

Le indennità di trasferta in materia penale, recuperate con le spese di giustizia e trasmesse all'Ufficio del registro ai sensi dell'articolo 138, sono da detto Ufficio versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

L'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso spese per le trasferte eseguite in materia penale percepisce, per gli atti validamente compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, la indennità di trasferta prevista dal primo comma dell'articolo 133. Questa viene corrisposta dallo Stato forfetariamente, per ciascun atto, in misura di lire duecento compresa la maggiorazione per l'urgenza ed è soggetta alla ritenuta di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sul quaranta per cento dell'ammontare corrisposto.

Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri, l'indennità forfettizzata è di lire cinquecento.

L'indennità non è dovuta per le notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale.

Quando la trasferta viene eseguita per atti di notificazione relativi allo stesso processo, se i luoghi ove la notificazione deve essere eseguita distano fra loro meno di cinquecento metri, spetta all'ufficiale giudiziario una sola indennità.

L'importo complessivo delle indennità forfettizzate viene corrisposto, mensilmente, dall'Ufficio del registro e, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, è ripartito fra i pubblici ufficiali che hanno eseguito le trasferte in proporzione del numero degli atti eseguito da ciascuno di essi. L'Ufficio del registro esercita sui mandati un controllo esclusivamente estrinseco e formale.

Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno il Capo dell'ufficio giudiziario indica, sulla base di segnalazioni semestrali delle cancellerie, quali singole decurtazioni devono operarsi, in conseguenza di atti non validamente eseguiti ».

Art. 3.

Nell'articolo 135, primo comma, dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, dopo le parole: « l'ufficiale giudiziario che » sono aggiunte le seguenti: « in materia civile e amministrativa ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 146 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il tre per cento delle somme di cui al comma precedente e, nelle sedi di Pretura, il quattro per cento delle stesse, con esclusione per i diritti di cronologico, copia e chiamata di causa. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo ».

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i recuperi previsti dall'articolo 142, terzo comma, e col maggiore importo dei tributi previsti dall'articolo 154, primo comma, che consegue all'aumento delle indennità di trasferta.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.